

ATTO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS 24/2023 WHISTLEBLOWING

Con il D.Lgs. 24/2023 è stata disciplinata la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La Ceramiche San Nicola s.r.l. con riferimento agli obblighi derivanti dalla applicazione del D.Lgs 24/2023 adotta il seguente atto organizzativo.

1. Soggetti legittimati a presentare le segnalazioni.

1.1 Possono presentare segnalazioni interne all'organo preposto:

- a) tutti i lavoratori subordinati compresi i lavoratori assunti a tempo determinato;
- b) tutti i lavoratori rientranti nelle categorie di cui al D.Lgs 81/2015;
- c) i lavoratori discontinui e/o occasionali di cui all'art. 54-bis D.L. 50/2017;
- d) i lavoratori autonomi compresi quelli di cui al D.L. 81/2017;
- e) i collaboratori ai sensi dell'art. 409 del codice di procedura civile;
- f) le collaborazioni ai sensi dell'art. 2 D.Lgs 81/2015;
- g) i professionisti e i consulenti che svolgono attività per conto della società;
- h) i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività per la società;
- i) i titolari di quote sociali e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo e vigilanza.

2. Soggetti che godono delle misure di protezione.

2.1 Godono delle misure di protezione predisposte dal Decreto tutti i soggetti indicati al punto 1.

2.2 Fruiscono delle medesime misure di protezione anche:

- a) i facilitatori da intendersi le persone che abbia assistito la persona segnalante all'interno del luogo di lavoro;
- b) le persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, le persone che abbiano sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o colui che ha fornito una divulgazione pubblica o che sono ad essi legati da uno stabile rapporto affettivo o di parentela fino al quarto grado;
- c) i colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa o che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) gli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le

stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

2.3. La tutela delle persone segnalanti si applica anche qualora la segnalazione, la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o la divulgazione pubblica di informazioni avvenga nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di elezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente al scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. Segnalazioni ammesse.

3.1 Possono essere oggetto di segnalazione tutti i fatti relativi a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

3.2 Non sono tutelate dalla speciale disciplina sul whistleblowing e pertanto non usufruiscono della speciale protezione accordata dalla normativa:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al presente decreto;
- c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.

3. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni nazionali o dell'Unione europea in materia di informazioni classificate, segreto professionale forense e medico, segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali.

4. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni di procedura penale, di quelle in materia di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, comprese le relative procedure, per tutto quanto attiene alla posizione giuridica degli appartenenti all'ordine giudiziario, oltre che in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica di cui al regio decreto, 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Resta altresì ferma l'applicazione delle disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di

consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

4. Gestore delle segnalazioni interne.

4.1. Ai sensi dell'art. 4.2 del Decreto è istituito il Gestore delle segnalazioni interne alla società con il compito di sovrintendere a tutte le procedure ed è individuato nella persona di Chiara Altamura (LTMCHR93L57A662X), soggetto adeguatamente informato degli obblighi di legge del Gestore che ha approfondito la disciplina dal vademecum fornito da Confindustria e che seguirà altresì uno specifico corso di formazione.

4.2 Il Gestore delle segnalazioni interne interloquisce con il segnalante e può chiedergli integrazioni.

4.3 Il Gestore dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute e fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data di presentazione della stessa.

4.4 Il Gestore mette a disposizione informazioni chiare, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazione esterne.

4.5 Le suddette informazioni sono espone e rese facilmente visibili nel luogo di lavoro, nonché accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in una delle forme di cui all'articolo 3, commi 3 o 4 del D.Lgs 24/2023.

4.6. Il Gestore dispone la pubblicazione delle predette informazioni sul sito internet www.ceramichesanicola.it e l'affissione in azienda nonché mediante comunicazione del presente atto a ciascun dipendente.

4.7 Il budget messo a disposizione del Gestore è pari a € 1.000,00 nell'arco di un anno, fermo restando che la Società si farà carico del sistema informatico gestionale nel caso in cui opti per il canale informatico.

4.8. Il Gestore sarà competente ad assicurare il rispetto della disciplina di tutela della riservatezza e della privacy dei segnalanti e di tutte le persone coinvolte nelle procedure.

5. Ufficio delle segnalazioni interne

5.1 Il Gestore interagisce autonomamente con i dipendenti e i collaboratori della Società e svolge la propria attività in autonomia onde assicurare l'anonimato e/o la riservatezza dei segnalatori.

5.2. E' istituito l'Ufficio Segnalazioni interne composto dai dipendenti Altamura Chiara (LTMCHR93L57A662X) e Loizzo Massimo (LZZMSM74H23L328S);

5.3. L'Ufficio ha il compito di raccogliere le segnalazioni pervenute e di inoltrarle al Gestore nonché di compiere, dietro indicazione del Gestore, le indagini necessarie per dare seguito alle segnalazioni pervenute.

6. Modalità delle segnalazioni in forma scritta

6.1 Le segnalazioni dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata a.r. indirizzata a Ceramiche San Nicola s.r.l. - Ufficio Segnalazioni, C.da Boscarello a.c. 70033 Corat (Ba), Casella Postale 71.

6.2 La raccomandata dovrà essere inviata in plico chiuso contenente il testo della segnalazione senza sottoscrizione del segnalante e una ulteriore busta chiusa e sigillata che riporti i dati e/o la sottoscrizione del segnalante. Il segnalante potrà anche inviare una segnalazione del tutto anonima, nella consapevolezza che, in base alla disciplina vigente, la Società non potrà garantire la riservatezza dei soggetti anonimi.

6.3 L'Ufficio Segnalazioni dovrà aprire il plico onde trasmettere la segnalazione al Gestore avendo cura di mantenere chiusa la busta contenente l'identità del segnalante e di archiviare il tutto in un armadio chiuso a chiave.

6.4 L'Ufficio Segnalazioni, entro sette giorni, trasmetterà al Gestore la segnalazione e ne darà notizia alla persona segnalante.

6.5 Il Gestore valuterà se il testo trasmesso integra gli estremi di una segnalazione ammissibile e darà seguito all'istruttoria per l'accertamento dei fatti.

6.6 L'istruttoria sarà compiuta dall'Ufficio Segnalazioni secondo le indicazioni del Gestore.

6.7 Il gestore, entro tre mesi dalla data indicata sull'avviso di ricevimento della segnalazione fornisce riscontro al segnalante sulle iniziative assunte in ordine ai fatti segnalati.

7. Modalità delle segnalazioni in forma orale

7.1 In alternativa, è possibile inoltrare le segnalazioni in forma orale a mezzo telefono chiamando l'utenza telefonica n. 3295534447 o inviando un messaggio vocale tramite la piattaforma Whatsapp

7.2 Fermo restando che l'identità del segnalante deve essere mantenuta riservata, il segnalante potrà mantenere l'anonimato antepoendo il codice #31# al numero composto.

7.3 Si applicano le medesime disposizioni relative all'istruttoria anche per le segnalazioni orali.

7.3 Il segnalante in ogni caso può chiedere di incontrare il Gestore per essere ascoltato personalmente.

7.4. La Società si riserva di acquistare una piattaforma dedicata alle segnalazioni sicritte e orali.

8. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.

8.1 Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate in un ufficio dedicato con armadio chiuso a chiave, per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del presente decreto e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018.

8.2 Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica registrata o un altro sistema di messaggistica vocale registrato, la segnalazione, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante trascrizione integrale. In caso di trascrizione, la persona segnalante può verificare, rettificare o confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione. I file saranno custoditi in un ufficio dedicato munito di armadio con chiusura a chiave.

8.3 . Se per la segnalazione si utilizza una linea telefonica non registrata o un altro sistema di messaggistica vocale non registrato la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del personale addetto. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.

8.4. Quando, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il personale addetto, essa, previo consenso della persona segnalante, è documentata a cura del personale addetto mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

9. Segnalazioni esterne.

9.1 I soggetti legittimati possono effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è operativo il canale di segnalazione interna ovvero anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del D.Lgs 24/2023;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

9.2 Le segnalazioni esterne potranno essere inviate all'ANAC per il tramite del portale da questa approntato o ad altra Autorità.

10. Obbligo di riservatezza

10.1. Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

10.2 L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli

articoli 29 e 32, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

10.3 Nell'ambito del procedimento penale, l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale.

10.4 Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

10.5 Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

10.6 E' dato avviso alla persona segnalante mediante comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, nella ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, nonché nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo quando la rivelazione della identità della persona segnalante e delle informazioni di cui al comma 2 è indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

10.7 I soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

10.8 La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

10.9 Ferma la previsione dei commi da 1 a 8, nelle procedure di segnalazione interna ed esterna di cui al presente capo, la persona coinvolta può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

11. Trattamento dei dati personali

11.1 Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra le autorità competenti, previsto dal presente decreto, deve essere effettuato a norma del regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51. La comunicazione di dati personali da parte delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione europea è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

11.2 I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

11.3 I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

10.4 I trattamenti di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni sono effettuati dai soggetti di cui all'articolo 4, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) 2016/679 o agli articoli 3 e 16 del decreto legislativo n. 51 del 2018, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte ai sensi degli articoli 13 e 14 del medesimo regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 51 del 2018, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

11.5 I soggetti del settore pubblico e i soggetti del settore privato che condividono risorse per il ricevimento e la gestione delle segnalazioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

11.6 I soggetti di cui all'articolo 4 definiscono il proprio modello di ricevimento e gestione delle segnalazioni interne, individuando misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati, sulla base di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, e disciplinando il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per loro conto ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 51 del 2018.

12. Divulgazioni pubbliche

12.1 La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

12.2 Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione giornalistica, con riferimento alla fonte della notizia.

13. Protezione della persona segnalante.

13.1 . Le misure di protezione previste nel presente capo si applicano alle persone legittimate alla segnalazione quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui all'articolo 1;

b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla disciplina delle segnalazioni interne o esterne innanzi previste e in conformità a quanto previsto dal Capo II del D.Lgs 24/2023.

13.2 I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

13.3 Salvo i casi di limitazione della responsabilità di cui all'art. 20 D.Lgs 24/2023 (), quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

13.4 La disposizione di cui al presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6.

14. Divieto di ritorsione

14.1 Gli enti o le persone legittimate alla segnalazione non possono subire alcuna ritorsione.

14.2 Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni vietati ai sensi del presente articolo nei confronti delle persone legittimate a proporre le segnalazioni, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere.

14.3 In caso di domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dalle persone legittimate a presentare le segnalazioni, se tali persone dimostrano di aver effettuato, ai sensi del presente decreto, una segnalazione, una divulgazione pubblica o una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e di aver subito un danno, si presume, salvo prova

contraria, che il danno sia conseguenza di tale segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

14.4 Di seguito sono indicate talune fattispecie che, qualora siano considerate ritorsioni e pertanto riconducibili all'articolo 2, comma 1, lettera m) del D.Lgs 24/2023, costituiscono ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;
- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- p) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

14.5 Gli enti e le persone legittimate alle segnalazioni possono comunicare all'ANAC le ritorsioni che ritengono di avere subito.

14.6 Gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione come previsto dall'art. 17 del D.Lgs 24/2023, sono nulli.

14.7 Le persone legittimate alle segnalazioni che siano state licenziate a causa della segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro, ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 o dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, in ragione della specifica disciplina applicabile al lavoratore.

14.8 L'autorità giudiziaria adita adotta tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsione e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione di tale divieto.

14.9 Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal presente decreto non sono valide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'art. 2113, quarto comma, del codice civile.

15. Limitazioni di responsabilità per i segnalanti.

15.1 Non è punibile l'ente o la persona legittimato alle segnalazioni che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello di cui all'articolo 1, comma 3, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile è stata effettuata ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs 24/2023.

15.2 Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 1, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

15.3 Salvo che il fatto costituisca reato, l'ente o la persona legittimato alla segnalazione 3 non incorre in alcuna responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

15.4 In ogni caso, la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

L'Amministratore adotta l'anzidetto atto organizzativo e dispone che venga consegnato a tutti i dipendenti, affisso in bacheca e pubblicato sul sito web della Società.

Corato, 13 dicembre 2023

Ceramiche San Nicola s.r.l.